

**Q.** “Con la presente siamo a formulare i seguenti chiarimenti:

1. Facendo riferimento all’art. 6.1 lett. C) del Disciplinare di gara “Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le tipologie di rifiuti appartenenti alle classificazioni CER indicate nelCapitolato speciale d’appalto...omissis...”, si chiede conferma che, in caso di subappalto relativo allo smaltimento dei rifiuti speciali, il requisito di idoneità professionale debba essere posseduto dall’impresa che svolgerà tale servizio e non dall’aggiudicatario;

2. Inoltre in considerazione di quanto richiesto all’art. 6.1 lett. D) del Disciplinare di gara “Possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all’attività di pulizia o sanificazione”, si chiede conferma che possa essere considerata equivalente la Certificazione UNI EN ISO 14001 settore IAF38 essendo la scrivente una Cooperativa Sociale s.c. Onlus che gestisce in proprio o in concessione strutture pubbliche e private, socio-sanitarie ed educative (che prevedono per loro natura lo svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione);

3. Si chiede se in riferimento all’art. 6.3 lett. A), la gestione in Global Service di Strutture Socio Assistenziali per anziani e/o disabili, che include lo svolgimento dei servizi elencati nell’articolo sopra citato e per i quali non è possibile scorporare i singoli servizi richiesti, possa assolvere al requisito richiesto”.

**R.** Si formulano i seguenti chiarimenti:

1. Con riferimento all’art. 6.1 lett. C) del Disciplinare di gara si conferma che, in caso di subappalto relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dall’impresa subappaltatrice; si precisa altresì che l’operatore economico è tenuto a specificare di voler ricorrere al subappalto c.d. necessario per acquisire requisiti tecnico – professionali non posseduti.

2. Si conferma che in alternativa al possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione potrà essere valutato il possesso della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o di certificazioni equivalenti, in corso di validità, relative all’attività di pulizia o sanificazione. A tal fine, l’operatore economico dovrà presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 o indicare il numero di registrazione EMAS. Qualora l’offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l’equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).

3. Si conferma che, ai fini della valutazione in ordine al possesso del requisito di cui all’art. 6.3 lett. A del Disciplinare sarà valutata l’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara presso enti pubblici e/o soggetti privati, per un importo minimo complessivamente non inferiore ad Euro 6.500.000. L’esecuzione di tali servizi analoghi dovrà

**comprendere: - (almeno n. 1) servizi socio-assistenziali (attività afferenti ad infermieri, OSS, logopedisti, terapisti, neuropsicologi, coordinamento infermieristico, fisioterapisti, assistenti sociali, assistenti familiari, ausiliari (OTA), centralinisti, custodi, magazzinieri, fattorini); - (almeno n. 1) servizi di pulizia, sanificazione ambientale; - (almeno n. 1) servizi di lavanolo; - (almeno n. 1) gestione di rifiuti sanitari, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali; - (almeno n. 1) servizi accessori (gestione reception, guardiania, magazzino, fattorinaggio); - (almeno n. 1) fornitura DPI e divise; - (almeno n. 1) formazione professionale.**